



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/24 DEL 7.05.2021

Oggetto: **Revoca deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021 concernente "Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 e seguenti, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ex art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio") convertito in L.17 luglio 2020, n. 77. L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 9. Intervento sostitutivo. Nomina commissari ad acta".**

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica premette che, con i commi 682 e seguenti dell'art. 1, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la durata delle concessioni demaniali marittime indicate all'art. 1, D.L. n. 400/1993, è stata prorogata di 15 anni a decorrere dall'entrata in vigore della stessa legge.

Detta proroga è stata confermata dall'art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio"), così come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e dall'art. 100, comma 1, D.L. n. 104/2020, che ne ha esteso la disciplina anche alle concessioni lacuali e fluviali.

L'Assessore precisa inoltre che l'art. 40, comma 1, della legge regionale del 12 giugno 2006 n. 9, attribuisce alla Regione la funzione di disciplina e adozione degli atti generali di indirizzo per il rilascio di concessioni demaniali marittime da parte dei comuni: funzione che, nel caso di specie, è stata esercitata dalla Regione Sardegna con la deliberazione di Giunta regionale del 24 settembre 2020, n. 47/34 e con la determinazione del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze n. 3114, prot. 34254, del 29.10.2020.

Con tali atti, la Regione aveva fornito indirizzi agli enti competenti alla gestione del demanio marittimo e, sulla base di dette norme e indirizzi, le Amministrazioni comunali avrebbero dovuto provvedere ad adottare atti ricognitivi per l'estensione delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033, previa manifestazione di volontà da parte dei concessionari.

La legge regionale n. 9/2006 testè citata prevede, al comma 1 dell'art. 9, che "In caso di ritardo o di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge nell'esercizio delle funzioni conferite, l'Assessore regionale competente per materia, sentito l'ente inadempiente, assegna all'ente stesso un termine di tempo, comunque non superiore a sessanta giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta del medesimo Assessore, nomina uno o più commissari che provvedono in via sostitutiva".



L'Assessore riporta ancora che, con la nota n. 73/Gab. del 7 gennaio 2021, ha diffidato i comuni di Arzachena, Cagliari, Loiri Porto San Paolo, Olbia, Posada e Quartu Sant'Elena, nonché il comune di Orosei, a procedere, entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta diffida, all'avvio dei procedimenti di estensione delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2033.

L'Assessore riferisce infine che, attese le considerazioni sopra esposte e accertato che i comuni sopra indicati, allo spirare della scadenza, non hanno ottemperato alla diffida loro inviata, la Giunta regionale, con la deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021, avente ad oggetto "Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682 e seguenti, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ex art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio") convertito in L.17 luglio 2020, n. 77. L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 9. Intervento sostitutivo. Nomina commissari ad acta", ha proposto al Presidente la nomina dei commissari ad acta per l'estensione delle concessioni demaniali marittime, per ciascuna delle predette amministrazioni comunali.

Nel frattempo, tuttavia, soggiunge l'Assessore, è intervenuta la L.R. 12.4.2021, n. 7 "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali", pubblicata nel B.U.R.A.S. 15 aprile 2021, n. 24.

L'art. 24 della suddetta legge ("Modifica dell'articolo 40 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni della Regione. Norma transitoria"), dispone, nelle more della riforma degli enti locali della Sardegna e dell'attribuzione delle funzioni alle province, la sostituzione dell'articolo 40 (Demanio marittimo. Funzioni della Regione) della legge regionale n. 9 del 2006 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) come segue:

1. Spetta alla Regione la disciplina e, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, l'adozione degli atti generali di indirizzo per la redazione dei Piani comunali di utilizzazione dei litorali.
2. Spettano inoltre alla Regione:
 - a) il rilascio di tutte le concessioni sui beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite allo Stato;
 - b) il rilascio delle concessioni di aree e specchi acquei connessi a strutture portuali di interesse regionale".



Nella richiamata legge regionale n. 7/2021, si dispone altresì (art. 25: Modifiche dell'articolo 41 della legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo - funzioni dei comuni) che all'articolo 41 della predetta L.R. n. 9/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1, lettere a), b) e c) è sostituito dal seguente:
"1. Sono attribuite ai comuni le sole funzioni in materia di elaborazione ed approvazione dei Piani di utilizzazione dei litorali.";
- b) la lettera c-bis) del comma 1, aggiunta dall'articolo 34, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017 n. 11 (Disposizioni urgenti in materia urbanistica ed edilizia. Modifiche alla legge regionale n. 23 del 1985, alla legge regionale n. 45 del 1989, alla legge regionale n. 8 del 2015, alla legge regionale n. 28 del 1998, alla legge regionale n. 9 del 2006, alla legge regionale n. 22 del 1984 e alla legge regionale n. 12 del 1994) è abrogata.

Alla luce del quadro normativo attuale, evidenzia l'Assessore che i comuni non sono più titolari delle funzioni amministrative connesse al rilascio di concessioni demaniali marittime, che sono attribuite oggi alla Regione e che pertanto è venuto meno il presupposto normativo che avrebbe consentito al Presidente, alla luce della proposta di cui alla richiamata deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021, di adottare un decreto di nomina di commissari ad acta per l'estensione delle concessioni demaniali marittime afferenti alle funzioni comunali.

Pertanto, si rende opportuna l'espressa revoca della deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021, la quale, allo stato, non può avere ulteriore applicazione nel caso concreto, in quanto non può essere adottato, da parte del Presidente della Regione, il decreto di nomina di commissari ad acta per le funzioni ivi indicate, ormai afferenti alla competenza funzionale della stessa Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi della L.R. 12.4.2021, n. 7.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame

DELIBERA

di revocare con effetto immediato, per i motivi di cui in premessa, la deliberazione n. 7/13 del 26 febbraio 2021, avente ad oggetto "Estensione concessioni demaniali marittime ex art. 1, commi 682



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 17/24
DEL 7.05.2021

e seguenti, L. 30 dicembre 2018, n. 145, ex art. 182, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio") convertito in L.17 luglio 2020, n. 77. L.R. 12 giugno 2006, n. 9, art. 9. Intervento sostitutivo. Nomina commissari ad acta".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas